

COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

SCHEMA DI REGOLAMENTO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 1 - Ambito di Intervento

La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.

L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostate, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di competenza dell'Ufficio Tributi.

Articolo 2 – Definizione e distinzione.

Le insegne in genere, per la molteplicità delle funzioni a cui devono assolvere, sulla base di esigenze oggettive e per praticità di applicazione di una normativa, vengono definite e distinte come appresso indicate:

INSEGNA DI ESERCIZIO: per insegna di esercizio si intende una scritta a carattere permanente avente la funzione di indicare il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività, la indicazione delle merci vendute o fabbricate, o dei servizi che ivi si prestano, l'insegna di esercizio deve essere *esposta esclusivamente nella sede dell'esercizio (sito al piano terra dell'edificio)*.

TARGA: per targa si intende una insegna, di dimensioni limitate a carattere permanente avente la funzione di indicare il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio, arte o professione, *la targa va esposta esclusivamente nella sede dell'esercizio (sito al Piano terra o ai Piani superiori dell'edificio)*.

SEGNALE DI ESERCIZIO: per segnale di esercizio si intende una scritta a carattere permanente avente la funzione di indicare l'ubicazione della sede dell'esercizio quando questo trovasi in posizione defilata rispetto alla viabilità principale, *il segnale di esercizio va esposto esclusivamente nei punti e nei modi prestabiliti dall'autorità comunale*.

INSEGNA DI INFORMAZIONE O INTERESSE PUBBLICO: per insegna di informazione pubblica si intende una scritta o immagine a carattere temporaneo avente la funzione di informare il cittadino sulle attività dell'Amministrazione Comunale, dei partiti politici, di Enti pubblici e simili, di associazioni culturali, religiose e simili; per segnale di interesse pubblico si intende una scritta a carattere permanente avente la funzione di indicare l'ubicazione di tutti quei servizi di pubblico interesse, di attività culturali ed artistiche, sportive, di monumenti di carattere storico e di particolare interesse, ecc., Le insegne di informazione ed interesse pubblico sono *esposte esclusivamente nei punti e nei modi prestabiliti dall'autorità comunale*.

CARTELLONISTICA:

Per cartellonistica si intende una struttura atta ad ospitare scritte, immagini a carattere temporaneo aventi al funzione di informare il cittadino su prodotti e attività commerciali e pubblicitarie in genere.

Le strutture sono localizzate nei luoghi e negli spazi assegnati e/o autorizzati dal Comune. Gli impianti possono essere localizzati su preesistenze edilizie, ovvero possono essere isolati.

Articolo 3 - MODALITÀ TECNICHE DI PRESENTAZIONE

Prima di installare o modificare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare, al Comune, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, sui moduli forniti dall'ufficio. La domanda può essere cumulativa per tipologie analoghe purché riferito alla medesima località.

Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, o individuati nel P.T.P.R. della Regione Siciliana dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole della Soprintendenza che dovrà essere allegato alla predetta domanda.

Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà comprendere la seguente documentazione tecnica:

- documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) in duplice copia della posizione richiesta. Per le collocazioni su edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- progetto in tre copie che comprenda:
 - disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
- ed inoltre
 - per le collocazioni su edificio: rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
 - per le collocazioni su sedime (pubblico o privato): rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici....
 - nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;
 - per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare dichiarazione di idoneità, in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice dell'insegna.
 - Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, idonea documentazione fotografica dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero qualora la stessa dovesse risultare difforme alla documentazione tecnica presentata con l'istanza relativamente all'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

Articolo 4 - SUDDIVISIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, ai soli fini autorizzativi, e non a quelli tributari, il territorio comunale risulta suddiviso in due zone, ovvero:

1) **"Zona 1" - Centro Urbano** comprendente le zone territoriali omogenee "A" e "B0" del P.R.G. vigente, ove si opera secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva.

2) **"Zona 2" - restante parte del territorio** comunale privo di valenza storica ovvero tutte le zone territoriali omogenee "B - C - PEEP" nonché le ZPA - Zone Artigianali e le Zone direzionali e commerciali ecc, ove si opera secondo criteri di progettualità ed innovazione.

Articolo 5 - VALORE STORICO AMBIENTALE DEL TESSUTO URBANO

Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente, a tale scopo sono riconosciute le seguenti categorie di edifici così come previsti nelle N.T.A. del P.R.G. al titolo V - Modalità di intervento nel Centro Urbano delle N.T.A. annesse al P.R.G. vigente.

Emergenze architettonico ambientali: categoria comprende gli edifici localizzati nel Centro Urbano (P.R.G., Tav. 9 - scala 1:1000) vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, la cui tutela viene esercitata dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o da altri organi o istituti a ciò appositamente delegati.

In tale categoria sono inoltre compresi tutti quegli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, le testimonianze di più elevato livello consegnateci dall'intero arco della storia, per i quali una corretta lettura degli esterni è indispensabile al godimento della loro immagine o alla comprensione del processo delle trasformazioni che hanno definito la forma della Città.

Edifici Significativi

In tale categoria sono compresi gli edifici con valore ambientale o documentario: cioè quelli che, realizzati secondo regole edificatorie tradizionali, anche se non presentano particolare aulicità, monumentalità o prestigio, caratterizzano porzioni del Centro Urbano nonché gli ampliamenti urbani dell'800 o dei primi anni del 900.

Edifici Consolidati e Trasformabili, altri edifici.

Appartengono a tale categoria gli edifici recenti, privi di valenze architettoniche sulla base delle classi riconosciute dal P.R.G. nella tavola Centro Urbano (P.R.G. Tav. 9 - scala 1:1000)

Per il resto del territorio comunale (esterno alla zona Centro Urbano definito dalle zone "A" e B0") gli edifici recenti (P.R.G., tavv. 8) coincidono con il tessuto urbano consolidato (Zona B1-B2-B3 ecc.).

Articolo 6 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

INSEGNA DI ESERCIZIO

INSEGNE DI ESERCIZIO FRONTALI

Vetrofanie e vetrografie

Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti

Filamento neon

Lettere singole non luminose

Lettere singole illuminate in forma diretta

Lettere singole a luce interna

Cassonetti

INSEGNE DI ESERCIZIO A BANDIERA

TARGHE

SEGNALI DI ESERCIZIO

Totem di fruizione pedonale

Totem di fruizione automobilistica

INSEGNA DI INFORMAZIONE PUBBLICA

Bacheche

INSEGNE PUBBLICITARIE E IMPIANTI PER AFFISSIONE

Impianti su preesistenza edilizia

Impianti isolati

Addensamenti pubblicitari

Impianti Temporanei

IMPIANTI DI CARTELLONISTICA

Permanenti su preesistenza edilizia

Permanenti isolati

Cartelli e tabelloni

IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI

Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Articolo 7 - CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO

Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine.

Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.

Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate.

Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".

Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti, siepi pali di illuminazione, pali con segnaletica stradale.

Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.

Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia. Non è ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.

La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.

In un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde.

In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il PRG o il Piano Commerciale riconoscano di particolare vocazione commerciale (ad esempio centri commerciali naturali), sono possibili "progetti di via" o "progetti di area", anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati.

Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti.

Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento; possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.

Articolo 8 – Insegne di Esercizio

8.1 Ammissibilità

Le insegne di esercizio sono consentite in tutto il territorio Comunale (zona 1 e 2) e sono ammesse esclusivamente nella sede dell'esercizio, posto al piano terra, e possono indicare il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano.

Per gli esercizi (commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali, ecc.) ubicati ai piani superiori, sono ammesse, sulla superficie vetrata delle relative finestre, insegne con caratteri diretti a stampa o dipinti, con vetrofania.

E' ammesso un solo tipo di insegna per ogni singolo esercizio, per Bar e Tabaccherie è consentita l'esposizione di insegne a bandiera unificate relative ai servizi forniti: Telefono pubblico - Tabacchi.

Nella "**Zona 1**" Le insegne sono ammesse soltanto in posizione orizzontale parallela al paramento murario, all'interno del varco murario.

Unica deroga è consentita in presenza di varchi murari con altezza all'imposta: $h < 2,40$; nel qual caso è ammessa la posizione orizzontale parallela al paramento murario all'esterno del varco murario.

Nella "**Zona 1**" sono ammesse le insegne a BANDIERA, perpendicolari al paramento murario, solo per enti e servizi pubblici o di pubblica utilità: Ospedali e simili, Croce rossa e simili, Farmacia, Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Polizia Stradale, Vigili del fuoco, Vigili Urbani, Poste e Telegrafi, Telefono Pubblico, Tabaccheria.

Per i sopraelencati enti e servizi pubblici o di pubblica utilità, le insegne a bandiera dovranno essere esclusivamente quelle di tipo unificato nazionale.

- Per Assicurazioni, Banche, con esercizio ubicato ai piani superiori, è consentito apporre la propria insegna di esercizio sul paramento murario, limitatamente al piano primo della propria sede.

- Nella “**Zona 2**” sono ammesse le insegne di esercizio a bandiera

8.2 - INSEGNE DI ESERCIZIO FRONTALI

Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente.

La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'art. 5 , determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.

VETROFANIE, VETROGRAFIE

Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto.

Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive esterne o che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.

Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche...), devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza con la tipologia di serramento o di devanture preesistente.

ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGGI, GRAFFITI

All'interno della **Zona 1**, negli edifici denominati **Emergenze architettonico ambientali** sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti.

Nella **Zona 2 e negli edifici delle altre categorie** possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia. Trattandosi di interventi che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.

FILAMENTO NEON

Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili nella **Zona 1** negli edifici denominati **Emergenze architettonico ambientali e Significativi** solamente per insegne di esercizio al piano terreno, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.

Nella **Zona 2 e negli altri edifici della Zona 1**, insegne di esercizio in filo neon sono collocabili anche ai piani superiori su balaustre di balconi di unità immobiliari non residenziali, in assenza di ringhiere di pregio: può essere interessata una superficie inferiore ad 1/2 di quella frontale della ringhiera.

Non sono ammesse insegne passanti da un balcone all'altro né soluzioni a fili paralleli in numero superiore a tre.

Per attività insediate nella **Zona 2** possono essere previsti impianti sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita; con le seguenti limitazioni:

- per i bassi fabbricati e le pensiline altezza massima di m. 2,00.

- per gli edifici a più piani altezza massima di m. 3,50, comunque inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio; nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) su ciascuna unità architettonica con tetto a falde non più di una; la cui collocazione sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a m. 1,50 sopra il colmo;

b) su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche più di una, a patto che risultino coordinate da un progetto unitario. La collocazione di impianti filamento neon su sottolettere risulta assimilabile alle lettere singole

LETTERE SINGOLE

LETTERE SINGOLE NON LUMINOSE:

Sono sempre ammesse (Zona 1 e Zona 2) lettere singole, in bronzo, rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, ecc.. di spessore non superiore a cm. 6, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni:

- nelle aperture, nel rispetto delle partiture dei serramenti;
- nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc...

Lettere singole non luminose sono altresì consentite “nella zona 1” negli edifici **Consolidati e Trasformabili, ecc**, nei seguenti casi:

- sui frontespizi ciechi purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto in un'operazione di riqualificazione;

LETTERE SINGOLE ILLUMINATE IN MODO DIRETTO E A LUCE RIFLESSA O SCHERMATA.

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto.

Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.

La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 12.

LETTERE SINGOLE a luce interna

Tali insegne risultano inseribili nella zona 1 ad esclusione degli edifici denominati **Emergenze architettonico ambientali e Significativi** in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto

La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 15.

CASSONETTI – Con plafone luminoso monoblocco

Sono consentiti in tutte le zone. Nella zona 1 sono ammessi in tutte le categorie di edifici, con sporgenza massima di cm. 8, purché collocati al piano terreno nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti.

Nella zona 2 e negli edifici **Consolidati e Trasformabili, altri edifici, della zona 1** sono inoltre ammesse nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc..., immediatamente sopra le forature con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno. Tenendo conto degli spazi appositi eventualmente presenti, con attenzione alle scansioni delle masse e agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, possono essere ammesse anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore a cm. 15.

Nella Zona 1 non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi nè sulle coperture degli edifici. Nella **Zona 2** sono ammessi cassoni luminosi nelle terrazze degli edifici a tetto piano, ove sono ammissibili soluzioni di altezza massima pari a m. 2,00.

I cassonetti su pali propri e posizionati su suolo privato sono ammessi nella zona 2 purché coerenti dal punto di vista formale.

8.3- INSEGNE DI ESERCIZIO A BANDIERA

Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio, ad esclusione della zona "1" del PRG e delle zone vincolate ai sensi della L. 1089/39, L. 1497/1939, L. 431/1986)

Nelle zone che il Piano Commerciale definisce di particolare rango funzionale per attività terziarie commerciali e/o direzionali, sono ammissibili anche insegne pubblicitarie a carattere pubblicitario generale, in coerenza con le norme fisiche, nella tipologia filamento neon senza sottolettere e con l'esclusione di soluzioni a tubi paralleli. In ogni caso, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.

- PARAMETRI FISICI

Le insegne a bandiera devono:

scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 cm.;

avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiedi di almeno cm. 50;

essere collocate sugli edifici:

a) ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento orizzontale;

b) ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.

In entrambe le soluzioni in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80.

Le insegne a bandiera atte a individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari), se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.

Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacie,).

Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purchè coerenti dal punto di vista formale.

INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO

Sono ammissibili le seguenti tipologie:

Stendardi fissi, sculture, Plance, targhe e pannelli non luminosi, filamento neon (non a tubi paralleli)

Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 100 x 70 o 50 x 150.

Ai piani superiori, la sola tipologia filamento neon (non a tubi paralleli), ad andamento verticale con sagoma massima di m. 1,20 x 8,00 supporti esclusi.

Inoltre sono ammessi ai piani superiori le tipologie filamento neon (non a tubi paralleli) e Lettere singole, nel rispetto dei seguenti parametri:

a) le insegne a bandiera ad andamento orizzontale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o uguale all'altezza H, dove B max. è cm. 200;

b) le insegne a bandiera ad andamento verticale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con altezza H di misura maggiore della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari a m. 12,00;

c) le insegne a bandiera ad andamento misto devono rispettare le dimensioni risultanti dalla combinazione dei punti precedenti.

Nei portici possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50 x 150 o 100 x 70, da collocare sulla parete di fondo ad un'altezza minima di m. 2,80.

Art 9. TARGHE

Sono consentite in tutto il territorio.

Divieti

Non sono ammesse targhe posizionate su area pubblica o privata. Non sono ammesse targhe posizionate su area obliqua al paramento murario.

Non sono ammesse targhe apposte sulle inferriate della finestre.

Non è consentito alcun tipo di fonte luminosa limitatamente alla zona 1. Nella zona 2 le targhe possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse.

Sono possibili le seguenti soluzioni:

- collocazione di lampade tipo "applique" senza braccio sul paramento murario, ad un'altezza minima di m. 2,80 e sporgenza max. di cm. 25.

- collocazione di lampade "a braccio" (faretti, lanterne, globi, ecc.) sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima di m. 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali e m. 3,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza max di cm. 50 e fronte < cm. 26.

- collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento.

Per gli esercizi (commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali, ecc.) ubicati ai piani superiori, non è consentito apporre targhe di sorta sul paramento murario del relativo piano.

Ammissibilità

Le targhe sono ammesse esclusivamente nella sede dell'esercizio.

- nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni "paravista" sui davanzali, o a "mantovana" di altezza max. pari a cm. 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;

- nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc... immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno.

Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse, anche piccole targhe tradizionali di superficie inferiore a mq. 0,50, in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile.

- al piano terreno, in eventuali spazi murari delimitati da cornici, modanature o risalti o, in assenza di tali elementi architettonici, anche di forma libera e/o soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché commensurate allo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;

Le targhe sono ammesse soltanto in posizione orizzontale, parallela al paramento murario, esterna a lato del varco murario al piano terra.

Le targhe sono ammesse anche su inferriate di recinzione o cancelli, quando l'ingresso principale dell'esercizio si trova in posizione arretrata rispetto al filo stradale.

Le targhe sono ammesse anche su pali propri e posizionati su suolo privato, sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale.

Tipi di targhe e tipi di posizione

E' ammesso un solo tipo di targa: pannello di fondo con caratteri comunque ottenuti.

Sono ammesse due tipi di posizione: frontale esterna a lato del varco murario di ingresso, con distacco massimo dal paramento murario cm. 2; frontale esterna alla recinzione.

Materiali

Sono consentiti i materiali come di seguito descritti:

- pannello in vetro o plexiglass trasparente con fondo al naturale o dipinto e caratteri diretti a stampa o dipinti
- pannello in ottone o bronzo con fondo al naturale e caratteri diretti incisi; materiale del pannello di fondo.
- pannello in pietra calcarea o pietra lavica con fondo al naturale, levigato e caratteri diretti incisi e dipinti

Dimensioni

In relazione al tipo di attività pubblica o privata, le targhe. dovranno avere le seguenti dimensioni massime:

Per Enti pubblici o di pubblica utilità (Uffici Pubblici, Scuole, Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, ecc.) larghezza cm. 50, altezza cm. 40.

Per gli esercizi (commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali, ecc.) larghezza cm. 30, altezza cm. 20.

Aggregazione di più targhe

Quando a lato di uno stesso varco di ingresso al piano terra, sia necessario apporre più di una targa, per esercizi diversi, è fatto obbligo di aggregare le singole targhe inserendole in un binario verticale secondo forme e posizione prestabilite.

Articolo 10 - INSEGNE NEI PORTICI

Insegne frontali ed a bandiera possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici ai sensi delle disposizioni di cui al presente Regolamento ; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità.

Le insegne pubblicitarie, collocate trasversalmente al senso di percorrenza e nelle arcate esterne, se ammesse, devono essere contenute nella sagoma limite e sorrette da una struttura semplice ed ordinata.

Articolo 11 - INSEGNE NEL TERRENO

SEGNALI DI ESERCIZIO

Ammissibilità

I segnali di esercizio sono ammessi esclusivamente per quegli esercizi che trovano in posizione defilata rispetto alla viabilità principale.

Essi sono ammessi solamente nei punti prestabiliti dall'autorità comunale, su supporti predisposti, la loro forma sarà unificata.

Nella sola **Zona 2** del territorio comunale possono essere inseriti segnali di esercizio, anche multipli di attività private.

Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività private industriali, commerciali o di servizio possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali.

La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno m. 50 da ogni altra postazione analoga.

I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00; si possono prevedere al massimo tre moduli contigui per ogni postazione (ogni modulo può contenere da quattro a sei indicatori di attività).

La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento d'applicazione.

Le insegne isolate nel terreno (totem) accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifiniti in modo accurato su tutte le fronti.

Nella **Zona 1** possono essere collocate insegne isolate di esercizio solo su terreno privato con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente, sono ammessi totem per informazione pubblica o per segnalazione di attività pubbliche.

Nella **Zona 2** su terreno pubblico è possibile realizzare, oltre quanto previsto già per la **Zona 1** nuove soluzioni anche a carattere generale e per integrare l'apparato pubblicitario di esercizio.

Sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblico passaggio (vie pedonali, marciapiedi, portici...) si individuano i seguenti casi:

TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE ($h < m.3,00$ e $L < m.1,50$)

I totem di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,20 intorno all'intero perimetro della proiezione sul pavimento. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente o avente titolo (art. 6).

Nella **Zona 1** ed in prospicenza di edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 possono essere collocati solo manufatti di modesto impatto ed accurata realizzazione (griglie, figure, sculture...).

Detti totem potranno essere utilizzati temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse comune ovvero in maniera fissa solamente se di segnalazione d'esercizio in aree pedonali, centri commerciali naturali, ecc., con modalità da valutarsi singolarmente con gli uffici del Settore Arredo e Immagine Urbana.

TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA ($h > m.3,00$ e $L > m.1,50$)

Le attività private, sul suolo pubblico, è consentita la sola segnalazione degli impianti distribuzione carburanti, in quanto di interesse comune, tali strutture nel resto del territorio possono raggiungere le dimensioni standard secondo le linee pubblicitarie uniformi su tutto il territorio nazionale; In ogni caso la sagoma limite del totem deve risultare interna di almeno cm. 50 al filo del marciapiede o della carreggiata.

12 INSEGNE DI INFORMAZIONE PUBBLICA

Ammissibilità

Le insegne di informazione pubblica sono ammesse solamente negli spazi di affissione prestabiliti dall'autorità comunale, su supporti predisposti.

Piano delle insegne

L'Amministrazione Comunale in applicazione al presente regolamento predisporrà un idoneo piano nel rispetto della normativa relativa al nuovo codice della strada e/o quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche per segnali di esercizio,

insegne pubblicitarie, di informazione pubblica e di interesse pubblico, nonché per l'ubicazione di bacheche.

Nelle more di tale piano si applicano le normative

BACHECHE

- Definizione e distinzione

Per bacheche in genere si intendono contenitori di forma scatolare adibiti ad esposizione, a carattere permanente, apposti sul paramento murario degli edifici.

Le bacheche, per le diverse funzioni a cui possono assolvere, vengono definite e distinte come appresso indicato:

BACHECA INFORMATIVA: per bacheca informativa si intende quella adibita esclusivamente alle esposizioni di insegne di informazione pubblica che hanno la funzione di informare il cittadino sull'attività della Amministrazione Comunale, dei partiti politici, di enti pubblici e simili, di associazioni culturali, religiose, sportive, teatri, cinema, ecc.

Divieti

Non sono ammesse bacheche di sorta poste: su portali, su cornici, su modanature in genere, sulla linea verticale di separazione tra unità edilizie.

Non sono ammesse bacheche pubblicitarie e bacheche commerciali

* Unica deroga per agenzie immobiliari e agenzie turistiche, trattorie, ristoranti e simili.

Ammissibilità

Le bacheche informative possono essere installate esclusivamente da: Amministrazione comunale, Circoscrizioni, Partiti politici, Enti pubblici, associazioni culturali, religiose, sportive ecc., farmacie (solo esposizione dei turni di servizio), Cinematografi e teatri.

Gli esercizi, enti ed associazioni pubbliche o privati, possono installare una sola bacheca informativa, nella propria sede.

Gli esercizi, enti ed associazioni pubbliche o private, possono installare ulteriori bacheche informative, oltre a quella installata nella propria sede, esclusivamente nei punti indicati dall'autorità comunale.

Le bacheche commerciali possono essere installate esclusivamente da: Agenzie immobiliari e turistiche (che possono installare le loro bacheche in spazi prestabiliti dall'autorità comunale, ristoranti, trattorie e simili (esposizione dei turni di servizio e del menù, esclusivamente nella propria sede).

Tipi di bacheche e tipi di posizione

E' ammesso un solo tipo di bacheca: a forma scatolare completa di pannello di fondo su telaio con sportello a vetri.

E' ammesso un solo tipo di posizione: frontale esterna al paramento murario con distacco di cm. 1.

Materiali

Sono consentiti materiali come di seguito descritti: fondo in lamiera in ferro rivestita internamente in legno con telaio in metallo verniciato grigio antichizzato, opaco e colore marrone, verde cupo, rosso cupo e similari.

Art. 13 INSEGNE PUBBLICITARIE E IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei o similari, sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni affidate con le procedure di legge.

I formati utilizzabili sono preferibilmente:

- 70 x 100, 100 x 140, (piccoli)

- 140 x 200, 200 x 140, 200 x 280, (medi)
- 400 x 300 e 600 x 300 (grandi).

Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici, plance e coloriture) devono essere preventivamente approvati e verificati dall'Ufficio Urbanistica Comunale e dal Comando dei VV.UU .

Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso.

Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare le sporgenze non possono mai essere dotati di luci interne).

Gli impianti murali dotati di luci interne non devono superare un ingombro massimo di cm. 30.

Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

IMPIANTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Relativamente alla **Zona 1** negli edifici denominati **Emergenze architettonico ambientali** non sono ammessi nuovi impianti per affissioni; è consentito conservare eventuali preesistenze di pregio.

Negli edifici di categoria **Edifici Significativi** si considerano i seguenti casi:

- edifici residenziali: non sono ammessi impianti per affissioni.
- edifici non residenziali sono ammessi nuovi impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica in numero massimo di due per ogni edificio, con dimensioni 70 x 100 o 100 x 140, da collocarsi sui pieni murari, in analogia con le insegne frontali senza interferire con eventuali elementi architettonici (lesene, riquadrature, cornici...)

Nella **Zona 2**: sono ammessi nuovi impianti in numero massimo di quattro per ogni edificio, anche di natura privata o commerciale (misure 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200), da collocarsi sui pieni murari, senza interferire con eventuali elementi architettonici, in analogia con le insegne frontali.

Nella Zona 2 e negli edifici di categoria **Consolidati e Trasformabili, altri edifici**, in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti per edifici anche residenziali, nel caso in cui le facciate siano prive di finestre e di decori o segni particolari progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di mq. 72, (pari a quattro impianti 6 x 3) sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale.

Sulle coperture a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non sono mai ammessi impianti per affissioni.

IMPIANTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)

Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 3,00, sulle banchine spartitraffico di larghezza inferiore a m. 1,50 e sulle aiuole con tappeti erbosi.

La collocazione di ogni impianto, nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della strada, deve determinare la proiezione a terra distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata e m. 1,50 dal più vicino binario

Nella **Zona 1** del territorio comunale sono ammessi di massima solo impianti "colonnina" e, parallelamente al senso di marcia, a pannello 140 x 200 (standard verticale): ogni inserimento, singolo o in serie, deve essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche distanze e tale da coordinare formalmente nella scena

urbana aspetti funzionali e ambientali; nei viali alberati deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale - distanza minima della buca di scavo dal filo tronco superiore a m. 3,00 - e la scansione ricorrente.

Nella **Zona 2** sono inseribili anche quelli di formato 200 x 280, 400 x 300 e 600 x 300 per i quali oltre alle sopraindicate distanze di sicurezza, per ogni postazione (nota 3) sul terreno pubblico e privato, deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada ed una distanza di almeno m. 30 (per il formato 200 x 280) e m. 50 (per i formati 400 x 300 e 600 x 300) da qualunque altro grande impianto.

Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra m. 2,00 e m. 3,00, e l'altezza massima di tutto il manufatto, supporti compresi, non essere superiore a m. 6,50.

Se la collocazione risulta parallela all'asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra m. 0,50 e m. 1,00.

La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata rispetto all'asse (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via omogenei): in tale caso è possibile inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali).

Non è ammesso:

- realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali,
- collocare impianti isolati sovrapposti.

ADDENSAMENTI PUBBLICITARI

Si definiscono addensamenti pubblicitari le situazioni che nel territorio consentono localizzazioni intensive di impianti per affissioni.

Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti integrati, possono essere localizzati:

- in tutto il territorio cittadino, a schermatura temporanea di visuali non coerenti (vuoti urbani e/o situazioni di disordine...);

- **nella Zona 2** del territorio cittadino in aree a parcheggio di grandi centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero. Si determinano così situazioni a particolare vocazione pubblicitaria ove possono essere pensate soluzioni originali ravvicinate, sovrapposte (altezza max. m. 10) in modi o posizioni indipendenti dai parametri di distanza reciproca indicati ai punti precedenti.

IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'

Gli impianti temporanei per affissioni, oltre che nei casi sopraindicati di addensamenti di schermatura, sono ammessi solo su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche) dove devono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari. Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni del supporto ed in funzione della situazione ambientale.

Nei cantieri (ove gli spazi sono prioritariamente riservati alla Città e l'utilizzo privato può farsi luogo con apposita motivata concessione) non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata.

Non sono ammessi impianti isolati temporanei per affissioni salvo che in caso di locandine o manifesti atti a segnalare manifestazioni di pubblico interesse, di formato massimo cm. 70 x 100. Questi possono essere collocati nelle aree pedonali, ivi compresi i portici, su appositi supporti di tipologia unificata o di forma libera purché verificata dal competente Ufficio Urbanistica.

Articolo 14 - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA

I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne le frecce indicatrici di attività pubbliche e private, le paline... costituiscono l'insieme degli impianti di "cartellonistica" che, con carattere di permanenza o saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino.

Gli impianti di "cartellonistica" più diffusi vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno verificate in dettaglio dall'Ufficio Urbanistica. In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento, ecc...

Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare le sporgenze, non possono mai essere dotati di luci interne).

Gli impianti murali dotati di luci interne, non devono superare un ingombro massimo di cm. 30.

Tutti gli impianti devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Fatto salvo quanto indicato per le insegne frontali la collocazione di cartelli o tabelloni nella **zona 1** è ammessa solamente su edifici di categoria **Consolidati e Trasformabili, altri edifici** nelle facciate prive di finestrate o di decori o segni particolari progettati. In tal caso l'impianto di cartellonistica può essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale. Impianti murali sono ammessi sui muri di cinta privi di fasce, cornici, lesene... in analogia con le insegne frontali. La superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella totale, mentre l'altezza del cartello o tabellone non può superare quella del manufatto edilizio. Per gli impianti murali sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 30; per impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi su terreno di pertinenza, la massima sporgenza, tutto compreso, è cm. 40.

PERMANENTI ISOLATI

Gli impianti isolati di cartellonistica possono essere collocati su sedimi pubblici o privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 3,00, sulle banchine spartitraffico di larghezza inferiore a m. 1,50

La collocazione deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della strada; in particolare non sono ammessi lungo le autostrade e le tangenziali e nelle Strade di Scorrimento veloce.

La proiezione a terra di ogni impianto isolato deve risultare distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata e m. 1,50 dal più vicino binario.

In presenza di spazi verdi ed alberature deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale - distanza minima dalla buca di scavo dal filo tronco m. 3,00 - e la scansione ricorrente.

Condizioni specifiche sono indicate per le seguenti tipologie:

CARTELLI E TABELLONI

Nella **Zona 1** del territorio comunale non è mai ammessa la collocazione di cartelli e tabelloni isolati di alcun tipo.

I formati utilizzabili nella **Zona 2** sono esclusivamente 150 x 200, 200 x 150, 300 x 200, 400 x 300 e 600 x 300; deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada

e con distanza da altri impianti analoghi di almeno m. 30 per i formati 150 x 200, 200 x 150, 300 x 200 e m. 50 per i formati 400 x 300, 600 x 300.

I supporti di sostegno devono risultare verticali e per i due formati 400 x 300 e 600 x 300 laterali al cartello, in analogia con i supporti unificati per affissioni della Città.

INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE DIREZIONALI

CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE

CARTELLI, TABELLONI E PALINE

Per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale adeguato, per un tempo massimo pari alla durata della manifestazione, da 5 giorni prima, sino a 5 giorni dopo, comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, nel rispetto della situazione ambientale e delle indicazioni dell'art. 51 del regolamento del Codice della strada.

In particolare, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive ...), è consentita anche la collocazione di paline (80 x 120 o 120 x 80) ai lati delle carreggiate veicolari e nelle banchine spartitraffico anche inerbite, purché venga in ogni caso garantita l'integrità delle piante e del verde pubblico, per segnalare e guidare verso le sedi opportune. Il messaggio riferito alla manifestazione deve risultare preminente rispetto a forme di pubblicità a carattere generale non attinenti alla manifestazione stessa: nome o simbolo di eventuali sponsor sarà contenuto in uno spazio inferiore ad 1/3 della superficie utile.

Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale.

Devono essere sempre osservati i seguenti parametri:

- distanza tra un manufatto e l'altro o da altri impianti pubblicitari superiore a m. 20; per le paline detta distanza può scendere a m. 10. La distanza di tutti questi elementi non può essere inferiore a m. 20 dagli incroci;

- dimensioni massime delle plance pari a cm. 80 x 120 o 120 x 80;

- la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di m. 0,50 dalla carreggiata più vicina e non meno di m. 1,50 dal più vicino binario tranviario;

- i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico già in atto.

CANTIERI O RECINZIONE PROVVISORIA

Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche), cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari; le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla situazione ambientale.

Articolo 15 - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Non è ammesso collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, campane raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni, ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente all'immagine della Città.

Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di interconnessione visiva; sulle paline che indicano le linee ed i

percorsi possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio.

Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni ... non è ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica" fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerente all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto.

Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate (mai sotto i portici e le gallerie) con larghezza ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a m. 2,00 e con una sporgenza massima di m. 1,50 inferiore di almeno cm. 50 rispetto alla larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio.

Nei portici sono consentite tende alla romana, poste parallelamente al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa, scorrevoli sino all'altezza del capitello e fisse all'arco. Nel caso in cui le arcate siano interessate da lampade della pubblica illuminazione, il richiedente l'autorizzazione dovrà assumere formale impegno a chiuderle durante l'accensione dell'illuminazione pubblica. Possono essere interessate da scritte pubblicitarie anche a carattere generale per una superficie non superiore ad un quarto di quello del telo interessato.

Non sono ammesse in nessun caso tende nelle arcate di testa perpendicolari al senso di marcia del percorso porticato.

Articolo 16 - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI

Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in materiale robusto

Gli striscioni attraverso le vie non ammessi nella **Zona 1** del territorio cittadino, sono consentiti nella **Zona 2** in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive . ecc. e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato e comunque a distanza reciproca inferiore a m. 40. L'altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.

Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.

Le bandiere, gli stendardi ed i gonfalononi in materiale tessile o similare, caratterizzati da maggiore compatibilità ambientale, possono essere inseriti anche nella **Zona 1** del territorio cittadino per manifestazioni temporanee di interesse generale quali fiere, saloni, congressi ... purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Per la pubblicità privata possono essere ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità, invece di altri tipi di insegne.

Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfalononi e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli

striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,00 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzzeria della via.

Nella **Zona 2** del territorio, bandiere, stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità.

Articolo 17 - NORME TRANSITORIE

Le insegne esistenti, se autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere regolarizzate con le presenti norme al momento della volturazione con un nuovo titolare dell'esercizio. Nel caso che la difformità dalle presenti norme non sia particolarmente rilevante, l'Ufficio competente può proporre una proroga all'adeguamento, per un periodo non superiore ad anni tre.

Gli impianti per affissioni e cartellonistica dovranno essere regolarizzati alla scadenza dell'autorizzazione, e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

1) Non sono trattati i seguenti mezzi pubblicitari caratterizzati da inconsistenza fisica o da labilità formale: trasmissioni sonore, proiezioni in luoghi pubblici, pubblicità ambulante e/o su veicoli.

2) Per sagoma limite delle insegne nelle arcate dei portici, si intende la figura il cui perimetro contiene la massima estensione dell'impianto pubblicitario. Essa si costruisce nel modo seguente: la base è la linea orizzontale condotta per l'imposta del capitello, lateralmente si tracciano due linee verticali distanti cm. 50 dal capitello stesso da un lato e dalla parete di fondo dall'altro e superiormente si traccia una linea simile alla sezione del portico, con un raggio (o freccia o altezza) pari a $2/3$ di quello dell'arcata. La figura così costruita può, in caso di portici a sezione particolarmente allungata, avere un ampliamento verso il basso, mediante una traslazione della linea di base sino ad un'altezza non inferiore a m. 4 e con larghezza pari all'arco di chiusura.

3) Per "postazione" si intende un raggruppamento di impianti contigui.